I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3193/80 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1224/80 relativo al valore in dogana delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione del 1979,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con decisione 80/271/CEE (1) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità economica europea, l'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio nonché il protocollo ad esso allegato;

considerando che le disposizioni del predetto protocollo devono considerarsi parte integrante dell'accordo al momento della sua entrata in vigore e cioè il 1° gennaio 1981;

considerando che il 28 maggio 1980 il Consiglio ha adottato, in conformità dell'accordo, il regolamento (CEE) n. 1224/80 (2);

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 devono essere conformate a talune disposizioni del protocollo il cui strumento di accettazione della Comunità economica europea è stato depositato il 25 luglio 1980;

considerando che in seguito all'adesione della Repubblica ellenica occorre adattare il numero di voti che costituisce la maggioranza richiesta per la votazione del comitato nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80;

considerando che l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1224/80 ha consentito di prorogare fino alla fine del 1980 la durata di validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci (3);

considerando che a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1224/80 il Consiglio adotterà anteriormente al 1° gennaio 1981 talune disposizioni comunitarie relative a procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1224/80 è modificato come segue:

1. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iv), è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« 3. a) Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso può essere fatto anche mediante lettere di credito o strumenti negoziabili e può inoltre essere effettuato direttamente o indirettamente ».

3. È inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 16 bis*

1. In deroga dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, la determinazione del valore in dogana di merci deperibili abitualmente fornite sotto il regime commerciale della vendita in conto consegna può, su

(1) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

richiesta dell'importatore, essere effettuata in virtù di procedure semplificate stabilite per l'insieme della Comunità.

2. Un importatore può aderire, per uno o più prodotti, al sistema delle procedure semplificate per un periodo da determinare conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19. Questa facoltà non esclude il diritto dell'importatore di ricorrere ad un altro metodo di valutazione in dogana previsto dal presente regolamento secondo l'ordine riportato nell'articolo 2. Tuttavia qualora l'importatore si avvalga di questo diritto, non potrà beneficiare delle procedure semplificate per un periodo e a condizioni da determinarsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.

3. Le merci cui si applicano le suddette procedure nonché le regole e i criteri relativi alla determinazione del valore unitario delle merci di cui sopra sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 19.

4. In deroga dell'articolo 22, paragrafo 4, la validità dei regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 e relativi alla determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili, può essere prorogata a titolo transitorio fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie da adottare a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 19 ; tale proroga non potrà tuttavia andare oltre il 30 giugno 1981 ».

4. Nell'articolo 19, paragrafo 2, il termine « quarantuno » è sostituito dal termine « quarantacinque ».

5. Il testo dell'articolo 22, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente :

« 5. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, che prevedono procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie da adottare ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3 e, al massimo, fino al 30 giugno 1981 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia l'articolo 1, punti 1, 2, 4 e 5, è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY